



Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare Mensile n. 1-2019

del 17 gennaio 2019

GENNAIO 2019 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.1.2019	Regolarizzazione saldo IMU 2018	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2018, la cui scadenza del termine era il 17.12.2018, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,3% fino al 31.12.2018 e dello 0,8% a decorrere dall'1.1.2019.
16.1.2019	Regolarizzazione saldo TASI 2018	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per il 2018, la cui scadenza del termine era il 17.12.2018, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,3% fino al 31.12.2018 e dello 0,8% a decorrere dall'1.1.2019.
16.1.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2018; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.1.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2018; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.1.2019	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2018; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2018.

16.1.2019	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2018.
20.1.2019	Adeguamento statuti imprese sociali	<p>Le imprese sociali già costituite al 20.7.2017 devono adeguarsi alla nuova disciplina introdotta dal DLgs. 3.7.2017 n. 112.</p> <p>Entro lo stesso termine, gli statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili; • o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
21.1.2019	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2018.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
21.1.2019	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	<p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre ottobre-dicembre 2018; • versare la relativa imposta. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • anche in mancanza di operazioni. <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
25.1.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di dicembre 2018, in via obbligatoria facoltativa; • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2018, in via

		<p>obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
28.1.2019	Regolarizzazione acconto IVA 2018	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2018, la cui scadenza del termine era il 27.12.2018, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,3% fino al 31.12.2018 e dello 0,8% a decorrere dall'1.1.2019.
29.1.2019	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2018	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2018 (eventualmente suddiviso in tre parti).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2018 infedele, presentato entro il 31.10.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
29.1.2019	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2018	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REDDITI 2018; • IRAP 2018 (se soggetto passivo); • CMN 2018 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale). <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni

		<p>omesse;</p> <ul style="list-style-type: none"> la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative; con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
30.1.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2019. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.1.2019	Redazione inventario	<p>Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2017.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
31.1.2019	Stampa scritture contabili	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2017.</p> <p>Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>La tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA degli acquisti e delle vendite (di cui agli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72) è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.</p>

31.1.2019	Conservazione informatica dei documenti	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi all'anno 2017; • mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. <p>Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
31.1.2019	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati nell'anno precedente; • al fine di beneficiare dell'apposito credito d'imposta. <p>Non rileva l'ordine temporale di presentazione.</p>
31.1.2019	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2018, nonché ai rimborsi effettuati nel 2018 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF.
31.1.2019	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2019	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato

		<p>dall’Agenzia delle Entrate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino; • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC). <p>La presentazione dell’autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2019, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone; • dall’1.2.2019 ed entro il 30.6.2019, ha effetto solo per il secondo semestre 2019.
31.1.2019	Pagamento del canone RAI per l’anno 2019 non addebitato in bolletta	<p>Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2019, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura; • oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. <p>Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2019 e il 31.7.2019; • oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2019, il 30.4.2019, il 31.7.2019 e il 31.10.2019.
31.1.2019	Variazioni redditi dei terreni	<p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente Ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 2018.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate nel 2018 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari.</p>
31.1.2019	Credito d’imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2018. <p>Il credito d’imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.1.2019	Dichiarazione imposta	I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in

	di bollo virtuale	<p>modo virtuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2018, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2018; • procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta per l’anno 2019. <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2017 n. 306346; • esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.
31.1.2019	Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese	<p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenente il numero degli atti presentati nell’anno 2018 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica; • al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2018 e in acconto per l’anno 2019. <p>I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprende gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata.</p>
31.1.2019	Comunicazione erogazioni liberali effettuate	<p>I soggetti che nell’anno 2018 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali; • l’ammontare delle erogazioni effettuate; • i soggetti beneficiari.
31.1.2019	Comunicazione erogazioni liberali ricevute	<p>I soggetti che nell’anno 2018 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività culturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’ammontare delle erogazioni ricevute; • le generalità complete del soggetto erogatore; • le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.
31.1.2019	Fatturazione imballaggi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell’anno 2018 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.</p>
31.1.2019	Versamento importi residui del modello 730/2018	<p>I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2018, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni

		o compensi corrisposti; • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
31.1.2019	Versamento contributo revisori legali	I soggetti che all'1.1.2019 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del Registro, relativo al 2019: • pari a 26,85 euro; • mediante pagamento elettronico tramite il servizio "PagoPA" o altri strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.
31.1.2019	Versamento contributo amministratori giudiziari	I soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Albo: • pari a 100,00 euro; • mediante bonifico bancario. L'attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2019.

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM